UNISTUDIO & GAMBINO
LEGAL AND TAX ADVISORS

Marzo 2026

INTEGRAZIONE REGISTRATORI TELEMATICI/ POS - CHIARIMENTI OPERATIVI DALL'ADE

L'Agenzia delle Entrate ha emanato gli attesi chiarimenti in merito al nuovo obbligo di collegamento tra POS e RT

Informativa n.	12/2026
Riferimenti normativi	Art. 2 comma 3 del D.lgs n. 127/2025
	Art. 1 commi 74-77 Legge 30/12/2024 n. 207, Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024
	Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31/10/2025
	Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 31/10/2025
	Guida operativa dell'Agenzia delle Entrate
	Faq dell'Agenzia delle Entrate
	Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 05/03/2026

VIA DURINI 26
20121 MILANO
T. +39.02.83418800

VIA DEI TRE OROLOGI 14
00197 ROMA
T. +39.06.8088855

VIA DOMINUTTI 20
37135 VERONA
T. +39.045.8013399

info@unistudioegambino.it
www.unistudioegambino.it
C.F. e P.IVA 02901730230

UNISTUDIO & GAMBINO
LEGAL AND TAX ADVISORS

Come noto (si veda Informativa Unistudio n. 24/2025 - clicca qui), a partire dall'1/01/2026 i registratori di cassa telematici (RT), deputati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, devono essere integrati con i processi di pagamento elettronico.

La finalità è quella di rilevare eventuali incongruenze tra gli incassi rilevati e gli scontrini telematici emessi.

A tal fine i Pos fisici o digitali, mediante i quali vengono accettati i pagamenti elettronici, devono essere collegati al registratore di cassa telematico (d'ora in poi anche RT) e quest'ultimo deve provvedere a registrare e memorizzare, in modo puntuale, e trasmettere, in forma aggregata, non solo i dati dei corrispettivi giornalieri ma anche i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

L'Agenzia delle Entrate aveva già avuto modo di stabilire che il collegamento tra i POS e gli RT non sarebbe stato obbligatoriamente di tipo "fisico" bensì di tipo "logico", ossia tramite un "servizio web" in grado di consentire di associare la matricola dei registratori di cassa all'identificativo unico dello strumento di pagamento evitando altresì un qualsiasi aggiornamento degli RT.

L'apposito "servizio web" è stato reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 5/03/2026.

L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione di una specifica Guida operativa (clicca qui) e di alcune FAQ (clicca qui), corredate da due "Allegati" (clicca qui), ha fornito nei giorni scorsi gli attesi chiarimenti sulla modalità di funzionamento del "servizio web" di collegamento.

Vengono di seguito riepilogate le principali indicazioni date dall'Agenzia delle Entrate con l'intento di fornire anche uno schema riassuntivo dell'adempimento, lasciando l'analisi dei casi specifici alla consultazione dei documenti sopra citati.

I soggetti obbligati all'adempimento in esame sono i cosiddetti commercianti al minuto/soggetti assimilati di cui all'art. 22 del Testo Unico IVA, tra cui a titolo esemplificativo artigiani, alberghi, ristoranti, gioiellerie, ecc. che nell'esercizio della loro attività utilizzano i registratori di cassa telematici o i Server RT o la procedura *web* denominata "Documento commerciale online".

L'Agenzia delle Entrate ha individuato delle casistiche nelle quali non vi è l'obbligo di effettuare il collegamento in esame, ossia qualora i POS siano impiegati esclusivamente per rilevare i pagamenti relativi a:

1) corrispettivi esonerati dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica, specificatamente individuati dal DM 10.5.2019, quali ad esempio vendita di tabacchi, generi di monopolio, cessioni di carburante, vendite per corrispondenza, etc., con l'avvertenza che laddove l'esercente scelga di emettere volontariamente il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS impiegati per l'incasso elettronico dovranno essere collegati;
2) corrispettivi certificati mediante titoli di accesso, i cui dati sono già oggetto di trasmissione alla SIAE;
3) corrispettivi certificati mediante distributori automatici;
4) corrispettivi relativi alla cessione di carburante;
5) corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici;
6) **corrispettivi certificati esclusivamente mediante fattura**.

L'Agenzia delle Entrate ha altresì specificato che, qualora un esercente effettui un "utilizzo misto" di un POS, sia per le attività per le quali vige l'obbligo di certificazione/collegamento, sia per le attività esonerate, dovrà comunque procedere con il collegamento.

Operativamente il "servizio web" che consente di registrare il collegamento tra i dati identificativi dei POS e i dati identificativi del registratore telematico è a disposizione:

- per coloro che utilizzano il Registratore di cassa Telematico o il Server RT, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (Corrispettivi > Gestore ed esercente > Collegamento dispositivi-POS);
- per coloro che utilizzano la procedura "Documento commerciale online", nella procedura medesima.

Coloro che utilizzano il Registratore di cassa Telematico o il Server RT per effettuare il suddetto collegamento devono essere in possesso:

a) della matricola del registratore;
b) dei dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico;
c) dell'indirizzo dell'esercizio commerciale presso il quale viene utilizzato lo strumento (per gli ambulanti dovrà essere selezionata la casella "Dispositivo ambulante").

Con riferimento al punto b) i dati sono solitamente rinvenibili nei contratti di convenzionamento stipulati con gli operatori finanziari o nei loro report mensili e riguardano:

- nel caso di POS fisico: terminal ID, codice fiscale e denominazione dell'intermediario;
- nel caso di POS virtuale: unicamente il codice fiscale e la denominazione dell'intermediario.

L'Agenzia delle Entrate ha previsto tre modalità per effettuare il collegamento:

- **una procedura puntuale semplificata**, che consente di visualizzare nella stessa schermata le matricole degli RT e i dati dei POS da associare puntualmente, **per gli esercenti che utilizzano fino a 5 RT**;
- **una procedura puntuale standard**, che consente di associare le matricole degli RT e i dati dei POS mediante una funzionalità di ricerca, **per gli esercenti che utilizzano più di 5 RT**;
- **una procedura massiva per gli esercenti con tanti RT e POS da collegare**, senza la possibilità di aggiungere manualmente dei dispositivi, se mancanti.

L'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che:

- in caso di Server RT l'esercente deve abbinare i POS utilizzati nei diversi punti cassa alle matricole dei soli Server RT;
- è possibile effettuare "collegamenti multipli", ossia collegare un POS a più registratori telematici o collegare più POS ad un unico registratore telematico, con la precisazione che il POS fisico può essere collegato a più registratori di cassa telematici a condizione che l'indirizzo del punto vendita sia lo stesso, mentre per i POS virtuali tale accorgimento non è necessario, potendosi verificare pertanto anche il collegamento con registratori telematici ubicati presso punti vendita differenti;
- qualora un esercente abbia stipulato due contratti di convenzionamento con due soggetti differenti, uno per l'accettazione di pagamenti di tipo "bancomat", l'altro per pagamenti con carte di credito, e utilizzi un solo POS, l'esercente dovrà effettuare due collegamenti al proprio RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il Terminal ID , il codice fiscale e la denominazione dei due soggetti;
- è possibile, attraverso un'apposita funzionalità, escludere (attualmente in maniera irreversibile) dall'elenco dei POS da collegare quelli che non sono più nella disponibilità dell'esercente, o perché risultano restituiti e dismessi o perché dedicati esclusivamente all'incasso di corrispettivi esonerati dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione, segnalandone i motivi della chiusura e la data di fine utilizzo;
- utilizzando il pulsante "Aggiungi POS" è possibile inserire manualmente strumenti di pagamento attivi o utilizzati nel mese di riferimento che non risultano presenti nell'elenco proposto dall'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la tempistica entro la quale ottemperare al citato adempimento, viene confermato quanto già anticipato nell'Informativa Unistudio n. 24/2025, e più precisamente:

a) **con riferimento agli strumenti di pagamento elettronico (POS/app di pagamento), a disposizione dei soggetti obbligati, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento**, il collegamento dovrà essere effettuato entro quarantacinque giorni a partire dalla data del 05/03/2026 (che è la data di messa a disposizione nell'area riservata del servizio), **ossia entro il 20/04/2026** (essendo il giorno 19/04/2026 domenica).
b) **per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026**, il collegamento dovrà essere effettuato **a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese**; esemplificando qualora venga attivato un nuovo

POS/app di pagamento il 1° febbraio 2026, in collegamento con un Registratore telematico, la registrazione del collegamento tra i due strumenti dovrà essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata, a partire dal 6 aprile 2026 ed entro il 30 aprile 2026;

c) la tempistica prevista nel precedente punto b) si applica anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato.

Con riferimento alle sanzioni applicabili non essendoci variazioni si rinvia a quanto già indicato nell'Informativa Unistudio n. 24/2025.

Si ricorda infine di prestare la massima attenzione nel digitare in maniera corretta la modalità di pagamento utilizzata dal cliente, riportando nel documento commerciale l'esatta forma di pagamento utilizzata (scegliendo tra contante, pagamento elettronico o ticket, quali buoni pasto o gift card) **e il relativo ammontare**, utilizzando l'apposita funzionalità (tasto) presente negli RT.
Infatti, con più di 4 errori, compiuti in giorni diversi, oltre alla sanzione di 100,00 euro per ogni digitazione inesatta, si può rischiare la chiusura dell'esercizio.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che nel caso di bonifico occorre indicare quale forma di pagamento il pagamento elettronico e nel caso di pagamento con assegno la modalità "contante".

Considerate le pesanti sanzioni previste, si consiglia di effettuare costantemente la quadratura giornaliera tra pagamenti elettronici e corrispettivi, che permette di gestire tempestivamente eventuali errori.